

N. 00064/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00302/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:  
██████████, rappresentata e difesa dagli avv. Delia Santi, Michele Bonetti, con domicilio eletto presso TAR Segreteria in L'Aquila, via Salaria Antica Est;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi dell'Aquila, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'annullamento

del provvedimento del 29/03/2013, prot.12111, con il quale la domanda di trasferimento di parte ricorrente per l'iscrizione ad anni successivi al primo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, non è stata accolta; del successivo provvedimento di diniego di cui alla nota del 24.10.2013 prot. 47200 e del presupposto decreto rettorile 775/2013 del 28.5.2013;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi dell'Aquila;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata attenendo a questione recentemente discussa presso questo TAR (cfr., da ultimo TAR Abruzzo, L'Aquila, n.1061/2013) e oggetto di svariate analoghe controversie; Considerato che la ricorrente ha impugnato il diniego di trasferimento all'Ateneo aquilano opposto in quanto proveniente da Università non italiana, come da prescrizione contenuta nel Decreto rettorile regolante le iscrizioni e i trasferimenti per l'a.a. in corso, del pari impugnato dalla ricorrente, con motivi aggiunti, in parte de qua, oltre che per l'asserita carenza di posti disponibili, conseguente alla "confluenza nel bando per l'a.a. 2013/2014 dei posti riservati agli studenti extracomunitari non assegnati e rimati vacanti negli anni accademici antecedenti";

Ritenuto, sotto un primo e generale profilo, involto dalle questioni poste nel ricorso principale, che la preclusione assoluta alla stessa ammissibilità dell'istanza, in presenza di posti verificati tuttora disponibili (cfr. nota del 14 novembre 2013 del prof. Gatto, presidente della facoltà di Medicina e Chirurgia presso l'Università dell'Aquila, in fascicolo di parte ricorrente, e previsione contenuta nel bando rettorile relativa agli ulteriori posti disponibili nel contingente degli studenti extracomunitari), in quanto asseritamente derivante dalla clausola escludente impugnata, non appare congrua in ragione; a) dell'obbligo, per l'Università, di assorbire, nei limiti dei posti comunque disponibili, la richiesta formativa, obbligo derivante, in generale, dall'apicale principio di buon andamento dell'Amministrazione, e, più in particolare, dal canone etico di non sottoutilizzazione delle strutture e delle risorse umane in presenza di generale impegno imposto in tali termini a tutte le PP.AA. e derivante dalle attuali contingenze economico-finanziarie (sulla necessità di consentire il "pieno impiego delle risorse pubbliche", con la corrispondente possibilità di "fruizione del servizio da parte di cittadini richiedenti", e sulla conseguente preferibilità di un'interpretazione delle pertinenti disposizioni normative atta a consentire tali effetti si veda anche TAR Abruzzo, L'AQUILA, cit., con ampi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale"; b) dell'obbligo, per converso, di necessaria valutazione del percorso formativo comunque compiuto dalla richiedente (cfr. ancora TAR Abruzzo - L'AQUILA, cit.) e non necessariamente comportante l'accoglimento dell'istanza come formulata all'esito di detta valutazione, peraltro, nella specie, già favorevolmente deliberato dall'Università resistente (cfr. riunione Commissione del 29 ottobre 2013 in relazione al riconoscimento della carriera di studi compiuti all'estero);

Ritenuto che la questione inerente la non previa sottoposizione della richiedente al test d'ingresso cui gli studenti (che intendano iscriversi al primo anno del corso di studi) sono obbligati, posto dall'Amministrazione resistente come motivo, implicito, a sostegno della opposta esclusione e della clausola escludente di cui al bando, è, per un verso, irrilevante (per quanto precede) e, per altro, non fondata:

a) non apparendo congruo sottoporre studenti, eventualmente in possesso di un curriculum studiorum riconoscibile e specifico, a un test tarato su una preparazione che non può che definirsi generalista ("appropriate prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi", ex art. 4 L. 264/1999), come presumibile solo in studenti al termine di un generico percorso di scuola secondaria superiore, di livello inferiore al segmento di studi universitari già positivamente percorso dall'odierna richiedente oltre che, ovviamente, non affatto specialistico;

b) non apparendo ragionevole utilizzare il test, funzionale alla selezione degli studenti al primo anno di studi, nei limiti dei posti (a numero chiuso) disponibili, come discriminare per impedire il

proseguo degli studi a studenti (eventualmente) diversamente qualificati dalla formazione specialistica già acquisita (cfr, oltre alla già citata TAR Abruzzo, L'AQUILA, n.1061/2013, TAR Sicilia, Catania, n.2665/2012);

c) risultando vieppiù irragionevole tale pretesa “in presenza di analoghi percorsi formativi scaturenti dalle direttive europee dirette ad assicurare standard di formazione minimi e garanzia che i titoli medesimi attestino il possesso effettivo delle conoscenze necessarie all'esercizio delle attività professionale corrispondente” e tenuto conto che per la laurea in questione l'accesso è programmato “in conformità alla normativa comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di specifici requisiti” (cfr. TAR Abruzzo – L'Aquila, cit.);

d) dovendo, per converso, la selezione, nei limiti dei posti per ciascun anno disponibili piuttosto avvenire sulla base del riconoscimento del merito acquisito (cfr. TAR Sicilia, Catania, n.503(2009) e idoneamente graduato previa apposita valutazione comparativa da operarsi compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche (cfr anche TAR Campania, Napoli, n.1326/2012);

Ritenuto, quanto alla opposta (sopravvenuta) carenza di posti disponibili, che la circostanza risulta smentita in fatto da quanto sopra evidenziato (nota prof. Gatto e bando per iscrizioni e trasferimenti a.a. 2013/2014) e si appalesa di quantomeno discutibile apprezzamento giuridico, tenuto conto della pendenza del procedimento relativo al trasferimento della ricorrente all'epoca della dedotta “confluenza” dei posti e dell'obbligo di lealtà procedimentale in capo all'Amministrazione nel corso di tale pendenza;

Ritenuto, per quanto precede, il ricorso (integrato dai motivi aggiunti) fondato, con conseguente annullamento del diniego impugnato oltre che della presupposta clausola escludente nei sensi e limiti che precedono;

Ritenuto, pertanto, che l'Università debba riesaminare la domanda della ricorrente e per l'effetto concludere il procedimento, tenuto conto della già operata valutazione del suo curriculum studiorum, ove ne ricorrano i suddetti presupposti, ovvero di diniego, con congrua motivazione basata anch'essa sulle suesposte coordinate;

Considerato che la presente decisione, in quanto definitiva dell'intera controversia instaurata, comprensiva dei proposti motivi aggiunti, assorbe quanto disposto nell'ordinanza n. 195/2013, resa in sede di decisione su istanza cautelare proposta in via incidentale sul ricorso principale, in relazione alla fissazione di altra pubblica udienza (9 aprile 2014) temporalmente successiva alla presente;

Considerato che, tenuto conto della natura della controversia, le spese possano essere inter partes compensate, con esclusione del contributo unificato che grava, come per legge, sulla parte soccombente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (L'AQUILA)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Spese compensate, ad esclusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente FF

Alberto Tramaglino, Consigliere

Maria Abbruzzese, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)